Informazioni generali

Cosa è il riciclo di rifiuti metallici o contenenti metallo da crematorio?

Prima della introduzione di un feretro nel forno crematorio, al fine di ridurre le emissioni inquinanti, vengono tolte le maniglie e altri arredi metallici della bara (talvolta anche rivestimenti di zinco esterni).

Dopo la cremazione, si separano le parti metalliche rimaste dalle ceneri umane utilizzando una apposita macchina. Restano come rifiuti: viti, chiodi, protesi metalliche, altro di metallico che si separa dalle ceneri. Si tratta di rifiuti riconosciuti per esperienza non pericolosi.

In altri Paesi, maggiormente sensibili ai temi ambientali, si è ritenuto di procedere al riciclo di questi rifiuti non pericolosi, che vengono specificatamente indicati come "rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi".

Come sono classificati per la norma italiana i rifiuti metallici da crematorio?

La responsabilità nella attribuzione del codice EER è del gestore del crematorio.

Di seguito vengono riportati gli orientamenti del Ministero dell'Ambiente, a seguito di parere dell'ISPRA:

- **Maniglie, arredi della cassa e zinco esterno** (rimossi dalla bara prima della cremazione) sono ordinariamente classificati con il codice EER 20.01.40;
- **Viti, chiodi, protesi metalliche e altro di metallico che si separa dalle ceneri**:
  - <u>se questi rifiuti vengono conferiti tali e quali</u> – senza ulteriore separazione – generalmente viene attribuito il codice EER 19.01.02;
  - <u>se invece si separano le protesi dalla ferraglia</u>, alle prime viene attribuito il codice EER 19.01.99, mentre alla ferraglia il EER 19.01.02.

Il gestore, in base a proprie valutazioni seguendo i criteri della norma, può anche individuare diverse codifiche, discostandosi dalle indicazioni dell'ISPRA e del Ministero dell'Ambiente, **purché rientrino tra quelle per le quali OrthoMetals è autorizzata ad operare in Italia (10.01.99 – 16.01.18 – 16.11.06 – 17.04.04 – 17.04.07 – 19.01.02 – 19.01.99 – 19.12.02 – 19.12.03 – 20.01.40 – 20.01.99)**.

Si tratta di rifiuti riconosciuti per esperienza non pericolosi, ma periodicamente può essere utile effettuarne la verifica a cura del gestore.

Che convenienza c'è a riciclare i rifiuti metallici da crematorio?

Col riciclo dei materiali metallici, che avviene con la fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare, anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, **si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari** (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).

La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:

- in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
- in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
- altro a sua scelta.

Come avviene concretamente il recupero?

In ogni crematorio vengono lasciati in comodato d'uso gratuito dei bidoni con ruote (da 140 litri) che sono destinati alla raccolta delle frazioni di rifiuti metallici non pericolosi.

Generalmente una volta all'anno passa un camion, dotato di bilancia e piattaforma di sollevamento idraulica, a cui si conferiscono i bidoni pieni e si ricevono in cambio quelli vuoti.

Ogni frazione di rifiuto metallico non pericoloso è pesata e viene rilasciato un apposito documento. Crematori di maggiori dimensioni possono concordare più di una visita l'anno.

N.B. La legge italiana prevede che nel crematorio vi sia un deposito temporaneo in attesa della raccolta delle varie tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che non può superare i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 mc. di pericolosi e con durata massima di sosta di un anno. In alternativa, per i grandi crematori che producono più di 30 mc. di rifiuti, può essere conveniente fare la raccolta trimestrale (dove non c'è il limite di mc. per i rifiuti non pericolosi).

La lavorazione dei metalli recuperati di ogni crematorio viene effettuata per singoli lotti; quindi, è distinta da quelle di altri crematori.

Vengono poi separate le diverse tipologie di metallo recuperato con processi di successiva vagliatura, vibro-separazione, estrazione attraverso magneti e infine con operazioni manuali, pesate e poi avviate per diversa tipologia in fonderia.

Tutti i metalli sono fusi per renderli indistinguibili.

Periodicamente, dopo ogni conferimento, viene inviato ad ogni crematorio il risultato in peso dei metalli recuperati, l'importo derivante dalla vendita sul mercato del riciclo dei materiali, e pagato il dovuto, detratte le spese di riciclo, previa emissione di fattura.

Chi ricicla? OrthoMetals

In Europa vi è una ditta olandese, la OrthoMetals BV, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che già serve circa 1.300 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Per la fornitura del servizio in Italia, OrthoMetals si avvale della collaborazione di Euro.Act srl che le garantisce l'aggiornamento sulle normative ambientali italiane e sulla cremazione, la formazione di base del personale dei crematori per poter distinguere le tipologie di rifiuto e il supporto linguistico, oltre che a favorire la conoscenza commerciale del nuovo servizio. L'intero servizio è svolto da OrthoMetals con propri mezzi e personale.

OrthoMetals segue le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 e smi per il trasporto transfrontaliero di questa tipologia di rifiuti e procede al loro riciclo.

Con il conferimento ad OrthoMetals dei rifiuti metallici prodotti in crematorio, il gestore del crematorio li cede alla ditta olandese, che li trasporta in un proprio impianto in Olanda per il riciclo.

Come aderire al programma di riciclo?

Ad ogni crematorio viene sottoposto un contratto tra questi e la OrthoMetals, di durata solitamente quinquennale, per il conferimento periodico dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi. Attraverso uno scambio via mail oppure via fax si perfeziona il contratto.

Entro un determinato periodo di tempo vengono portati i bidoni vuoti con ruote da 140 litri al crematorio, forniti da OrthoMetals in comodato d'uso gratuito. Nel frattempo, viene avviato un veloce percorso formativo sulla distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi provenienti da crematorio, specificate le modalità di individuazione del codice EER appropriato per i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, fornite informazioni sulla raccolta attraverso video-corso, fornita risposta alle domande del personale del crematorio da parte del partner italiano (quindi con la facilità di parlare con un operatore nella nostra lingua).

Durante la prima raccolta da parte di OrthoMetals come devono essere conferiti i rifiuti metallici?

Nel corso della prima raccolta, il gestore conferisce ordinariamente i rifiuti in big-bag da 1.000 litri su pallet o in altri imballaggi da concordare preventivamente e contemporaneamente OrthoMetals consegna ad ogni crematorio un numero di bidoni vuoti con ruote da 140 litri.
Generalmente un bidone o più bidoni sono dedicati a contenere ferraglia, cioè viti, chiodi e simili rinvenuti all'interno del forno crematorio dopo la cremazione o direttamente dal processo di separazione delle ceneri da questi materiali.
Altro bidone o più bidoni sono dedicati a contenere le protesi metalliche rinvenute.
Altri bidoni ancora sono dedicati a contenere le maniglie ed i segni funebri rimossi dalla bara prima della sua immissione nel forno.

Cosa costa aderire al servizio di riciclo e poi ogni volta che si ricicla?

Non si hanno spese, ma entrate garantite in ogni caso e, in aggiunta, un periodico aggiornamento da parte del partner italiano del personale del crematorio sul modo di trattare queste tipologie di rifiuti, in base alla evoluzione normativa.

Per maggior chiarezza:

- la firma del contratto **non costa nulla;**
- ogni ritiro tra quelli programmati di rifiuti non pericolosi metallici o contenenti metalli dal crematorio **non costa nulla**, anzi viene garantito un introito al gestore del crematorio che varia da un minimo del 40% ad un livello ordinario del 60% della somma che OrthoMetals ritrae dalla vendita sul mercato dei materiali recuperati (al netto delle spese di analisi per raffinazione e per avvio a rifiuto delle frazioni non recuperabili.

Pertanto, i costi amministrativi ed operativi, come il trasporto dei bidoni e soprattutto la fase di separazione delle varie frazioni di rifiuto metallico, sono a carico di OrthoMetals che, grazie al recupero economico derivante dalla vendita delle frazioni metalliche recuperate, non carica alcun costo sul gestore del crematorio.

Detratte limitate spese di analisi per raffinazione e per l'avvio a discarica della parte di rifiuto non recuperabile, tutto il ricavato va diviso tra OrthoMetals ed il gestore del crematorio.

Quindi il gestore del crematorio non ha nessun costo, ma anzi un provento.
E ciò fa, di questo servizio – assieme al fatto che vengono recuperate TUTTE le frazioni metalliche non pericolose, sia quelle tolte prima dell'entrata nel forno, sia quelle separate dopo l'uscita del feretro dal forno – un *unicum* nel panorama internazionale.

Quali crematori hanno già aderito in Italia al servizio OrthoMetals?

Principalmente in Europa, ma anche negli USA e in Australia, hanno aderito al servizio di OrthoMetals circa 1.300 crematori. In Italia hanno già sottoscritto contratti con OrthoMetals oltre crematori, il cui elenco è scaricabile **qui**

Cosa fa Euro.Act srl?

Euro.Act srl è il partner esclusivo italiano di OrthoMetals per supportarla nella diffusione e gestione del servizio.

Il rapporto contrattuale è esclusivamente tra ogni crematorio e OrthoMetals, ma poiché la ditta è olandese ha necessità di avere in Italia un soggetto conosciuto nel settore che:

- fornisca alla ditta olandese gli aggiornamenti periodici in materia normativa ambientale;

- sia l'interfaccia, in particolare per i crematori, tra i gestori italiani e gli operatori di OrthoMetals (che parlano inglese), facilitando la diffusione del servizio e aiutando i potenziali clienti a risolvere dubbi in lingua italiana, quando devono procedere ad analizzare il contratto;
- fornisca periodicamente formazione al personale dei crematori;
- prenda gli appuntamenti per le raccolte periodiche dei rifiuti metallici o contenenti metallo presso i crematori.

Si tratta quindi di un facilitatore – che parla la lingua italiana e conosce le nostre regole – tra chi fornisce il servizio (OrthoMetals) e il gestore del crematorio. Il servizio svolto da Euro.Act srl è a totale carico della OrthoMetals e si ripaga nella percentuale a Lei riservata.

A partire dal 24 maggio 2017 Euro.Act srl è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali, Sez. Emilia Romagna, al n. BO/022746, per la categoria 8 (intermediari senza detenzione dei rifiuti), classe F (sino a 3.000 tonnellate annue), per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il provvedimento autorizzatorio di Euro.Act srl emesso dall'Albo Nazionale dei Gestori ambientali, Sez. Emilia Romagna, è scaricabile **qui**

Come iniziare ad aderire al servizio di riciclo?

È possibile richiedere il testo del contratto tramite mail a riciclo@euroact.it e una volta ricevuto, lo si sottoscrive e lo si ritorna via mail a riciclo@euroact.it. Entro pochi giorni il contratto verrà ritornato – via mail - controfirmato per accettazione.

Verrà poi preso contatto telefonicamente (in lingua italiana), per concordare il giorno in cui verranno consegnati i bidoni vuoti al crematorio.

Se il crematorio ha già una certa quantità di rifiuti metallici o contenenti metalli, non pericolosi, in attesa di conferimento, questi possono già essere conferiti all'arrivo dei bidoni vuoti (richiedendolo quando si concorda la consegna).

È possibile avere informazioni dettagliate sul servizio, schemi di contratto e autorizzazioni in possesso della OrthoMetals?

Per ogni informazione in merito, è possibile contattare il Servizio Riciclo di Euro.Act srl:
Tel: 0532.1914212
Fax: 0532.1911225
Mail: riciclo@euroact.it

Le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito www.euroact.it
nella sezione > Documenti utili

Chi fornisce il servizio è **OrthoMetals BV** – P.I. /C.F. NL815849540B01 – **SEDE LEGALE E OPERATIVA**: Eekhorstweg 32, NL-7942 KC Meppel, Olanda, Tel. +31-88-6784600, Mail: contact@orthometals.com
In collaborazione esclusiva per l'Italia con **Euro.Act srl** – P.I. /C.F. 01317570388 – **SEDE LEGALE:** Piazza Fetonte 56 int. 2, 44123 Ferrara, Italia, Tel: 0532-1914212, Fax: 0532-1911225, Mail: riciclo@euroact.it; euroact@pec.it.

Documentazioni: dal ritiro dei rifiuti alla fatturazione

Nella fase di raccolta dei bidoni contenenti i rifiuti quale documento si riceve?

1) Quando il crematorio consegna i bidoni contenenti i rifiuti, riceve da OrthoMetals la distinta relativa alla quantità di rifiuti caricati sul camion: la quantità è in kg. ed i rifiuti sono distinti per frazione merceologica (una distinta di raccolta tipo senza compilazione, è scaricabile **qui**).
   I rifiuti viaggiano con l'Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 255/2013, compilato (l'Allegato VII utilizzato da OrthoMetals senza compilazione, è scaricabile **qui**) controfirmato sia dal trasportatore che da personale del gestore del crematorio che consegna i bidoni contenenti i rifiuti. Questo è l'unico documento ufficiale obbligatorio per il trasporto transfrontaliero di rifiuti appartenenti alla Lista Verde (come nel nostro caso).
   OrthoMetals esibisce, a richiesta degli Organi di controllo italiani o esteri, copia del contratto sottoscritto relativo al trasporto di tali rifiuti metallici o contenenti metalli – non pericolosi – provenienti da crematorio.
2) Quando il personale di OrthoMetals torna in Olanda e termina il percorso di trasporto, l'Allegato VII viene completato, sempre da OrthoMetals, con l'indicazione della data e del luogo di arrivo (impianto di recupero). Tale documento resta in originale ad OrthoMetals, anche se una copia viene di norma fornita al crematorio per l'archiviazione.

Quali dati riporta e come deve essere compilato l'Allegato VII?

L'Autorità di controllo olandese, nella fattispecie l'Ispettorato Ambiente e Trasporto del Ministero Infrastrutture e Acque, dopo una verifica sull'attività di raccolta, trasporto transfrontaliero e recupero svolta da OrthoMetals presso i crematori situati in Europa, ha fornito alla stessa le seguenti indicazioni:

1. Ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, viene confermato che **tali rifiuti metallici sono compresi nel c.d. "ELENCO VERDE"** (Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18), al codice B1010;
2. Ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, viene confermato che **tali rifiuti metallici devono essere accompagnati dall'Allegato VII** (Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti);
3. In merito alla compilazione dell'Allegato VII di cui sopra viene specificato che:
   a. ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), **il soggetto che organizza la spedizione** (casella 1 dell'Allegato VII) **deve essere posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione** – nel nostro caso l'Italia – e non può quindi essere OrthoMetals (che è soggetto giuridico con sede in Olanda), ma il produttore del rifiuto (questo il motivo per cui nella raccolta appena effettuata, i riferimenti del produttore del rifiuto sono stati inseriti, oltre alla casella 6 come sempre fatto, anche alla casella 1 dell'Allegato VII);
   b. ai sensi dell'art. 2 comma 14 in combinato con l'art. 18 il Destinatario (casella 2 dell'Allegato 7) deve essere stabilito nello stesso Paese dell'impianto di recupero (casella 7 dell'Allegato 7), quindi risulta corretto che i dati di OrthoMetals, interessata alla spedizione in qualità di **Vettore** e **Destinatario**, vengano inseriti nelle caselle 2, 5 e 7 dell'Allegato VII.

È obbligatorio compilare il registro di carico e scarico per i rifiuti metallici non pericolosi da crematorio?

Sussistono possibili e diverse interpretazioni, tuttavia **si propende per la tenuta e la compilazione di tale registro** da parte del gestore del crematorio **anche in caso di rifiuti metallici non pericolosi da crematorio**, per i seguenti motivi:

1. Un crematorio svolge attività di servizio e sicuramente produce sia rifiuti speciali pericolosi che non pericolosi.
2. L'art. 190, comma 1 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 ([1]) prevede talune esenzioni dall'obbligo della tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi (talvolta di interpretazione poco chiara), ma è categorico nel prevedere l'obbligo di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico, tra gli altri, anche da parte del produttore iniziale di rifiuto pericoloso. Di conseguenza si è del parere che il gestore del crematorio (indipendentemente dalla dimensione e dalla natura di impresa o ente) sia tenuto a tenere e redigere il registro in parola, nei modi stabiliti dalla legge.
3. La questione interpretativa fondamentale, in questo caso, è se vi sia obbligo di registrazione di tutte le tipologie di rifiuti prodotti o solo di quelli pericolosi. La norma non è dirimente, anzi si presta ad interpretazioni: c'è chi opta per la registrazione cosiddetta volontaria anche dei rifiuti di cui non vi sia un obbligo esplicito (che ovviamente è ammessa) e chi no, ma questi ultimi solo nel caso di non avvio a recupero del rifiuto non pericoloso. Nel dubbio, data la onerosità delle sanzioni, **si opta in genere per la interpretazione più cautelativa** e così si sono comportati molti gestori di crematori.
4. Nel caso di avvio a recupero di parte dei rifiuti prodotti – come avviene nel caso dei rifiuti metallici non pericolosi da crematorio oggetto del contratto con OrthoMetals, la cui attività di recupero è configurata con codice R4 – **si ritiene che sia obbligatoria la registrazione del carico e dello scarico pure dei rifiuti non pericolosi**, visto il contenuto dell'art. 190, comma 1-quater del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152:

> *1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei **rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta**. Le annotazioni devono essere effettuate:*
> *a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;*
> *... omissis ...*
> *(comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)*

In tale comma, infatti, non viene fatta alcuna distinzione tra i rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi) ed in aggiunta l'attività di recupero (che nel caso dei metalli è definita con codice R4) è una delle attività di trattamento disciplinate dalla Parte Quarta del decreto.

([1]) **D.Lgs. 152/2006 – Art. 190 (Registri di carico e scarico), comma 1**
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
D.Lgs. 152/2006 – Art. 184 (Registri di carico e scarico), comma 4, lettere c) e d)
3. Sono rifiuti speciali:
… omissis …
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

Come si compila correttamente il registro di carico e scarico per i rifiuti metallici non pericolosi da crematorio?

Nel registro di carico e scarico devono essere compilate tante righe quanti sono i codici EER dei rifiuti che il gestore del crematorio intende conferire ad OrthoMetals.

Tra le annotazioni di scarico viene richiesto di riportare il N° di riferimento e la Data del Formulario, ma nel nostro caso, trattandosi di TRASPORTO TRANSFRONTALIERO e non di trasporto avvenuto entro i confini italiani, dovranno essere inseriti i dati di altro documento comprovante lo scarico.

Le strade da percorrere possono essere due:

1) per ogni riga corrispondente al codice EER dei rifiuti conferiti ad OrthoMetals, verranno inseriti i riferimenti dello scontrino di pesata unico – indicante la specifica di tutti i EER raccolti col relativo peso – rilasciato dalla ditta olandese e tale scontrino verrà allegato al registro (OrthoMetals, al momento del ritiro dei rifiuti, provvede alla pesa degli stessi per ogni singolo codice EER conferito dal gestore del crematorio; la bilancia è inserita all'interno del camion utilizzato per il trasporto e lo scontrino di pesata unico viene emesso in duplice copia: una per il crematorio e l'altra per OrthoMetals);
2) per ogni riga corrispondente al codice EER dei rifiuti conferiti ad OrthoMetals, verranno inseriti i riferimenti dell'Allegato VII predisposto dalla ditta olandese (OrthoMetals predispone infatti un unico Allegato VII per tutti i codici EER oggetto del trasporto transfrontaliero); l'Allegato VII, documento accompagnatorio dei rifiuti, potrà essere allegato al registro solo in seguito, vale a dire quando i rifiuti raggiungeranno l'impianto di destino in Olanda ed OrthoMetals sarà quindi in grado di inviarne una copia per conoscenza al gestore.

Per completezza documentale, ad ogni riga da compilare possono essere allegati entrambi i documenti (Scontrino di pesata unico indicante la specifica di tutti i EER conferiti dal gestore + Allegato VII).

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di Euro.Act srl (per la categoria imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione di cui all'art. 212 D.Lgs. 152/2006 e smi) determina modifiche nelle registrazioni documentali dei rifiuti e per il registro di carico e scarico del crematorio per i contratti in essere?

Nei contratti pluriennali già sottoscritti tra OrthoMetals e crematorio viene indicato che OrthoMetals si avvale di Euro.Act srl per facilitare, con apposito personale, l'organizzazione delle singole spedizioni di rifiuti e per i servizi di traduzione.

L'Autorità di controllo italiana ha ritenuto che l'attività svolta per conto di OrthoMetals da Euro.Act srl possa configurarsi come "intermediazione senza detenzione di rifiuti".

Ciò premesso, nel registro di carico e scarico del crematorio, nella quarta colonna, si indica come intermediario non detentore dei rifiuti Euro.Act srl, come segue:

Denominazione: Euro.Act srl
Sede:.....Piazza Fetonte, 56 int. 2 44123 Ferrara (Italia)
C.F.: 01317570388
Iscrizione Albo: ...BO22746

Nulla cambia invece nell'Allegato VII, restando fermo quanto già indicato alla FAQ di cui sopra 'Quali dati riporta e come deve essere compilato l'Allegato VII?'

Dalla data della raccolta, in quanto tempo arriva il resoconto indicante le quantità dei metalli recuperati ed il relativo importo da fatturare ad OrthoMetals?

1) Una volta che i rifiuti arrivano allo stabilimento di OrthoMetals, in Olanda, si procede alla fase delle lavorazioni che consistono nella selezione dei diversi metalli, nella loro raffinazione e fusione indistinta per la successiva vendita sul mercato. La fase delle lavorazioni ha una durata di circa tre/quattro mesi dalla data della raccolta (quando tra una raccolta e le procedure di recupero e raffinazione si ha un periodo feriale – ad es. Ferragosto, feste natalizie o pasquali – è possibile si verifichi un limitato ritardo).
2) Terminata tale fase, ad ogni crematorio perviene un resoconto dettagliato che riporta, per ogni tipo di metallo recuperato, la singola quantità (in kg. o, per i preziosi, in gr.) moltiplicata per il valore unitario spuntato sul mercato dei metalli riciclati e ripartito per la percentuale di competenza del gestore del crematorio.

   Nel rapporto (un rapporto tipo senza compilazione è scaricabile **qui**) vengono evidenziati:
   - in valor negativo le quantità e valori recuperati, applicando la percentuale di spettanza del crematorio;
   - in valor positivo i costi determinati dai costi sostenuti per lo smaltimento delle residue frazioni di rifiuti non riciclabili e per le analisi eseguite per la raffinazione dei metalli.
3) Ogni crematorio, sulla base del resoconto di cui al punto), emette relativa fattura da inviare ad OrthoMetals, che procederà al pagamento entro 30 gg. dal suo ricevimento.

Come si compila la fattura ed a quali norme italiane di deve fare riferimento?

Al riguardo si può far riferimento allo schema di fattura tipo (scaricabile **qui**) che contiene anche le specifiche dettagliate per la fatturazione.

In ogni fattura si fa riferimento in dettaglio alla singola quantità (in kg. o, per i preziosi, in gr.) derivante dal documento di sintesi (vedasi FAQ 'Dal momento della raccolta in quanto tempo arriva il resoconto indicante la quantità da fatturare?') per ciascuna tipologia di recupero, moltiplicata per il valore unitario spuntato sul mercato dei metalli riciclati e ripartito alla % contrattuale di competenza del gestore del crematorio, detratte le spese di raffinazione e di avvio a rifiuto dei metalli non recuperabili.

La fattura deve riportare: la dicitura **"Non imponibile Art. 41 D.L. 30/8/1993, n. 331"** (vedasi schema di fattura tipo sopra richiamato), **i codici IBAN e BIC della società/ente che gestisce il crematorio**, il nominativo dell'istituto di credito relativo.

La fattura dovrà poi essere inoltrata ad OrthoMetals via mail a: madelon@orthometals.nl abilitata anche alla ricezione di PEC e in cc alla mail riciclo@euroact.it. Il pagamento avverrà entro i termini contrattuali (30 giorni dal ricevimento della fattura).

Il gestore del crematorio può verificare la validità della propria partita IVA nel VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) per le transazioni transfrontaliere con OrthoMetals?

Una nuova prassi della normativa fiscale per transazioni tra Stati europei rende ORA NECESSARIO che per **emettere le fatture ad un soggetto con sede in altro Paese (nel nostro caso OrthoMetals, che ha sede in Olanda), il soggetto emettitore (nel nostro caso il gestore del crematorio) debba convalidare la propria partita IVA.**

Alcuni Stati membri richiedono infatti un'ulteriore registrazione per le transazioni intracomunitarie e registrano nelle rispettive basi di dati nazionali VIES solo tali numeri di partita IVA; pertanto, è possibile che un numero di partita IVA, anche se corretto, non venga convalidato attraverso VIES, perché il suo possessore non è registrato a tal fine presso la propria amministrazione fiscale.

COME FARE PER LA CONVALIDA P.IVA?

Si verifica nel Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES) la validità del proprio codice di identificazione IVA, che è costituito dal numero di Partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO di due lettere IT, ad es.: IT12345678901).

Per effettuare la verifica cliccare sul link seguente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

Si tratta di procedura prevista dal Modello Intrastat 2020 per transazioni transfrontaliere all'interno della Comunità Europea. Per rettifiche o chiarimenti, il titolare del numero di partita IVA può contattare le autorità competenti dell'Agenzia delle Entrate cliccando sul link seguente: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contatta

A seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.7.2022 verso soggetti esteri, come si emette ed invia la fattura ad OrthoMetals?

Dal 1° luglio 2022 è diventata obbligatoria l'emissione delle fatture elettroniche per operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da **operatori esteri** utilizzando il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (trasmettendo quindi il singolo file XML della fattura tramite lo SDI, non è più necessario fornire i dati transfrontalieri all'Agenzia attraverso l'esterometro).

Ciò premesso, per l'emissione della fattura ad OrthoMetals è necessario indicare i seguenti dati:

- Denominazione: OrthoMetals BV
- Indirizzo: Eekhorstweg 32, 7942 KC Meppel, Paesi Basssi
- Partita IVA estera (preceduta dal codice ISO di due caratteri della nazione): NL815849540B01
- Codice destinatario SDI: XXXXXXX

ed inviare SEMPRE via mail a: madelon@orthometals.nl e in cc a: riciclo@euroact.it copia della fattura in pdf emessa ad OrthoMetals in quanto lo SDI non invierà loro nessun documento contabile.

Possiamo inviare ad OrthoMetals la mail di trasmissione della fattura in italiano?

Ottimale sarebbe inoltrare la mail (da inviare a madelon@orthometals.nl e in cc a riciclo@euroact.it) sia in italiano che in inglese. Di seguito, esempio di mail che può essere presa a riferimento.

Subject: Crematorium placed in …… (località crematorio) – Sending of invoice n. …… of ……

Dear Sirs,

you will find here enclosed the invoice in subject, concerning the revenues coming from the collection of not hazardous metal wastes from crematorium you made on last …… (data precisa o mese della raccolta) in our crematorium placed in …… (località crematorio)

The related amount has to be paid through bank transfer using the following details:

Bank account registered to: (nome della società)

IBAN: ……

BIC : ……

Remaining at your disposal for any further information, we give you kind regards,

Oggetto: Crematorio di …… (località crematorio) – Invio fattura n. …… del ……

Spettabile ditta,

Si invia in allegato la fattura in oggetto, relativa ai proventi derivanti dalla raccolta di rifiuti metallici non pericolosi da crematorio effettuata lo scorso …… (data precisa o mese della raccolta) nel nostro crematorio sito a …… (località crematorio).

L'importo corrispondente dovrà essere pagato con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

Conto corrente bancario intestata a: (nome della società)

IBAN: ……

BIC : ……

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti,

È complicata la gestione di questi rifiuti metallici provenienti da crematorio?

NO. Si seguono le ordinarie norme in materia di rifiuti NON PERICOLOSI.

Per il trasporto NON deve essere seguita la normativa italiana, in quanto il trasportatore è un trasportatore transfrontaliero abilitato ad operare nel nostro Paese (l'autorizzazione è scaricabile **qui**).

Visto infatti che il trasportatore transfrontaliero non usa un luogo di stoccaggio provvisorio, ma porta direttamente il carico in Olanda per il riciclo, non si compila il FIR (Formulario Identificativo del Rifiuto).

Quindi niente FIR, ma solo Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e smi

È possibile conoscere il quadro delle norme da seguire per i rifiuti non pericolosi provenienti da crematorio frequentando un corso organizzato periodicamente da Euro.Act (gratuito per una persona all'anno di ogni crematorio che ha sottoscritto il contratto con OrthoMetals).

Come comportarsi se il gestore è pubblico

Cosa fare per scegliere questo servizio se si applica la normativa dei contratti pubblici?

A questa situazione è applicabile quanto disposto dall'art. 57 commi 1 e 2 lett. b) del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e smi:

> ***Art. 57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara***
> ***1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.***
> ***2. Nei contratti pubblici relativi a*** *lavori, forniture,* ***servizi, la procedura é consentita:***
> *a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.*
> *Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.*
> ***b) qualora, per ragioni*** *di natura tecnica o artistica ovvero* ***attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;***
> *c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non é compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.*
> *... omissis ...*

Poiché questo è l'unico servizio in Italia che garantisce la raccolta e il riciclo dell'intera gamma di rifiuti non pericolosi metallici o contenenti metalli, con garanzia di un ritorno economico di non meno del 55% di quanto realizzato, non vi è bisogno di effettuare nessuna gara o indagine di mercato preventiva. Non si ha costo per l'Ente o il gestore.

Questo velocizza di molto la possibilità di contrarre.

Come classificare in un Comune il provento per questo servizio?

Si ritiene che il capitolo corretto secondo la classifica SIOPE dovrebbe essere:

3513
Entrata (Province, Comuni, …)

*Titolo **3***	*CODICE GESTIONALE: **3513***
Entrate extratributarie	*Proventi da imprese e da soggetti privati*
*Categoria **05***	*CODIFICA: **3**.(*).(*).**05-29***
PROVENTI DIVERSI	*DESCRIZIONE GLOSSARIO: Entrate correnti, non considerate nelle voci precedenti, provenienti da imprese e da altri soggetti. In attesa dell'istituzione dell'apposita voce comprende anche i trasferimenti correnti da imprese e soggetti privati. Comprende le sponsorizzazioni …*
*Voce economica **29***	*NOTE: …*
Altri proventi diversi	*TERMINI CORRELATI: …*

Se poi si volesse andare nel dettaglio, questa potrebbe essere la descrizione:
Recuperi e proventi vari da imprese e soggetti privati dovuti a recupero di rifiuti e rottami metallici.

Le risposte ai casi particolari

Chi deve fare la separazione tra le varie frazioni di rifiuto metallico e i restanti rifiuti?

Il personale del crematorio separa i vari rifiuti e li destina nei diversi bidoni.

Ordinariamente è buona norma riportare all'esterno del bidone il codice EER corrispondente e per esteso la frazione merceologica prevalente.

Come può il gestore del crematorio ottimizzare le operazioni di riciclo per aumentare il proprio ritorno economico?

Il gestore, se ha scelto di farlo, conferisce ad OrthoMetals anche il rifiuto metallico pre-cremazione – codificato col codice EER 20.01.40 – costituito da maniglie, croci, piedini, viti, ecc..

Di norma tali rifiuti metallici vengono conferiti tali e quali ad OrthoMetals, senza ulteriore separazione tra di loro.

Come si vede dalle immagini seguenti, all'interno dei bidoni contenenti rifiuti con codice EER 20.01.40 vi sono anche delle palline con delle viti all'interno: le viti sono di ferro, le palline di ottone.

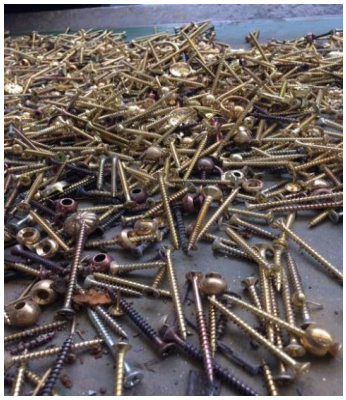

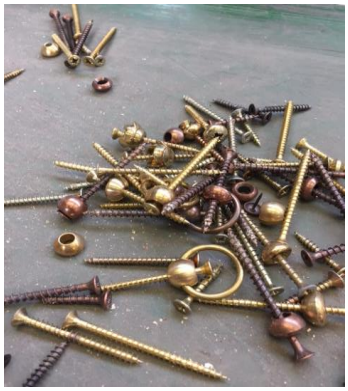

Effettuare la separazione presso lo stabilimento di OrthoMetals è praticamente infattibile in quanto si dovrebbero separare e processare migliaia di viti e palline, ma la differenza di valore **fa sì che valga la pena per il gestore del crematorio** separarle *in loco*. Questa operazione può essere fatta direttamente, e senza fatica, dagli operatori del crematorio: si tratta di un compito facile, che richiede meno di un minuto a bara. In sostanza si tratta di separare il ferro dall'ottone, mettendo i rifiuti metallici fin da subito in contenitori differenti.

In sostanza i rifiuti pre-cremazione con codice EER 20.01.40 è bene vengano suddivisi in questa maniera:

- contenitori con solo maniglie e croci;
- contenitori con le palline in ottone e gli anelli che si vedono nelle foto di cui sopra;
- contenitori con sole viti.

Ciò al fine di **ottenere un ricavo più alto per il gestore del crematorio** dalle operazioni di riciclo.

OrthoMetals ritira tutti i rifiuti prodotti nel crematorio?

No, solo quelli non pericolosi metallici o contenenti metalli.

Cosa succede se vengono conferiti tipi diversi di rifiuto al momento della raccolta?

Di norma è semplice capire se i rifiuti corrispondono, essendo visivamente possibile distinguerli.

Se per un errore vengono inseriti dentro un bidone dei rifiuti non corrispondenti al codice EER che lo contraddistingue, e quindi si tratta di un rifiuto difforme, se il personale di OrthoMetals che raccoglie i bidoni lo visualizza, rifiuta la relativa presa in carico del solo rifiuto difforme. Se il personale di OrthoMetals rileva la difformità in sede di separazione e quindi nella fase di recupero delle varie frazioni di rifiuto, il rifiuto difforme (ad es. pericoloso) verrà reinviato al crematorio di partenza, e quest'ultimo si farà carico delle spese di trasporto e di ogni altro onere (anche procedurale e sanzionatorio).

Con quale mezzo viene svolto il trasporto dei rifiuti metallici?

OrthoMetals utilizza un camion munito di pesa idraulica, per pesare ad ogni ritiro le diverse frazioni merceologiche raccolte.

Il camion ha dimensioni di circa metri 10 di lunghezza, 2,5 di larghezza e 4 di altezza. Ad ogni viaggio il camion porta un certo numero di bidoni vuoti che sostituisce con quelli pieni.

Il camion è in grado di arrivare dentro o nei pressi dell'area tecnica di ogni crematorio. Ove ciò non fosse possibile occorre concordare la modalità di presa in carico (allo stato attuale si ha notizia di un solo crematorio che necessita di un preventivo spostamento dei bidoni, prima dell'arrivo del camion).

Quant'è la durata del contratto con OrthoMetals per il riciclo di rifiuti metallici?

Ordinariamente di 5 anni.

I **gestori privati** possono sottoscrivere un contratto con la clausola, dopo i primi 5 anni, del rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta tra le parti.

Invece per i **gestori dei crematori a cui si applica il Codice dei Contratti**, tale facoltà è preclusa per effetto del comma 7 dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 57, comma 7
È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Per i rifiuti metallici provenienti da crematorio si applica il SISTRI?

No, il SISTRI non si applica ai rifiuti metallici provenienti da crematorio essendo rifiuti speciali non pericolosi. Il SISTRI si applica in Italia solo in caso di rifiuti pericolosi (che ovviamente produce il crematorio, ma non sono questi) e in Campania anche ad altre categorie.

È stato firmato il 24/4/2014 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014 recante disposizioni attuative dell'art. 188-ter commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006. In particolare, si richiama la non operatività del SISTRI in caso di imprese con meno di 10 addetti. Si notino le norme particolari per la Campania.

Quale è la codifica, da inserire manualmente nell'elaborazione del MUD elettronico, relativa ai rifiuti NON pericolosi metallici o contenenti metallo conferiti al destinatario estero OrthoMetals?

La codifica da inserire nel MUD, corrispondente ai rifiuti di cui sopra, è la B1010 (codifica indicata anche da OrthoMetals stessa nell'Allegato VII, che viene sempre inoltrato per conoscenza al gestore del crematorio all'arrivo dei rifiuti presso l'impianto di recupero in Olanda).

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006, all'Allegato III, indica infatti i rifiuti appartenenti alla lista verde, soggetti agli obblighi generali di informazioni di cui all'art. 18. A tale obbligo sono assoggettati i rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea, riportati all'Allegato V del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

ALLEGATO III
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE») *(1)*
...
Parte I
I rifiuti di seguito indicati sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18:
- rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea (2).
...
(1) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 3.
(2) L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1.

ALLEGATO V
RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36
Introduzione
1. Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE.
2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non si applica la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è elencato nel presente allegato, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 del presente allegato e, qualora non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3
...
Parte 1
...
Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)
B1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI
B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
...

Quale è il termine per l'invio, da parte del gestore del crematorio, della comunicazione della volontà di ricorso al mercato per recupero o smaltimento di rifiuti urbani da parte di utenti NON domestici (nella fattispecie codice EER 20.01.40 da conferire a OrthoMetals)?

Il termine per la comunicazione della volontà di ricorso al mercato per recupero o smaltimento di rifiuti urbani da parte di utenti non domestici è perentorio. Pertanto, per il produttore di rifiuti non domestici che non ha inviato la comunicazione nei termini (30/6/2021), tali rifiuti (EER 20.01.40) devono essere raccolti dal gestore pubblico dei rifiuti urbani, il quale è l'unico a decidere come disporne, scegliendo il recuperatore o smaltitore in autonomia.

Effettuando tale comunicazione ora, o in un giorno fino al 30/6/2022, l'effetto è a partire dal 1/1/2023.

Circa la possibilità di autorizzazione da parte del gestore pubblico dei rifiuti, in passato taluni regolamenti comunali in materia o situazioni di fatto avevano previsto la possibilità, con nota scritta del gestore pubblico, detta "liberatoria", di consentire al produttore non domestico del rifiuto di avvalersi dell'avvio a recupero o a smaltimento con benefici od oneri a proprio carico.

Non ci è noto il rilascio di "liberatorie" postume alla nuova disciplina, che entra in vigore, come noto, il prossimo 1.1.2022.

Per completezza di informazione segnaliamo che attualmente è stato appena presentato in Parlamento il disegno di legge concorrenza 2021, che prevede - tra l'altro - la riduzione da 5 a 2 anni del periodo di uscita dal servizio pubblico di raccolta per certe tipologie di rifiuti.

È possibile che in questa sede si possa prevedere un emendamento che chiarisca una tale situazione (comune ad altri produttori di rifiuti non domestici).

Ove ciò non sia possibile e/o in attesa ad es. di una risposta del MITE nelle FAQ in materia, consigliamo di trattenere in deposito temporaneo i rifiuti con codice EER 20.01.40, avendone la possibilità, fino al prossimo ritiro programmato in Italia da OrthoMetals nel mese di aprile 2022, auspicando che la situazione nel frattempo venga chiarita.